

CITTA' DI BENEVENTO

ORIGINALE

Numero Interno 185 del 05/12/2014

Originale di deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N. 183

Del 11.12.2014

OGGETTO: Richiesta al Presidente della Giunta Regionale della Campania di impugnare la legittimità della legge il 11 novembre 2014 n. 164 davanti alla Corte Costituzionale.

L'anno due mila quattordici il giorno undici del mese di Dicembre alle ore 14,00 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<u>SI</u>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<u>SI</u>
Rag. Enrico Castiello	Assessore	<u>SI</u>
Arch. Mario Coletta	Assessore	<u>SI</u>
Dr. Francesco Saverio Coppola	Assessore	<u>SI</u>
Dr. Nicola Danilo De Luca	Assessore	<u>SI</u>
Dr. Pietro Iadanza	Assessore	<u>SI</u>
Avv. Cosimo Lepore	Assessore	<u>SI</u>
Avv. Maria Iele	Assessore	<u>SI</u>
Sig. Umberto Panunzio	Assessore	<u>SI</u>

Totale Presenti 10

Partecipa in qualità di Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti.

con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ing. Fausto Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Claudio Uccelletti

Proponente: Assessore all'Ambiente Enrico Castiello

- **Considerato** che con l'approvazione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 concernenti "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" meglio identificato come decreto "Sblocca-Italia", convertito in legge il 11 novembre 2014 n. 164, dove vengono stabilite una serie di misure che riguardano da vicino il territorio della nostra Regione, agli articoli 36-37 e 38;
- **Considerato** che, all'art. 37 della suddetta legge, si dà carattere di "interesse strategico" di "pubblica utilità" ed "indifferibilità" ai gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse (comma 1), si pongono le basi per aggirare le autorizzazioni contemplate dai "piani di gestione e tutela del territorio" (comma 2 - capoverso a); come pure vi è un superamento sia dei "piani urbanistici ed edilizi" che dei "piani paesaggistici" espropriando le pubbliche amministrazioni del proprio potere autorizzativo (comma 2 - capoverso b);
- **Atteso** che non viene fornita la "prova" della effettiva strategicità di tali attività, la quale, solo, giustificherebbe l'attrazione allo Stato della competenza legislativa e amministrativa degli Enti territoriali, anche in questa prospettiva, tuttavia, l'esercizio della competenza legislativa e amministrativa da parte dello Stato dovrebbe darsi sempre nel rispetto del principio di leale collaborazione ossia garantendo che gli Enti territoriali possano effettivamente partecipare ai procedimenti che metteranno capo alle decisioni in tale materia;
- **Tenuto** conto che l'art. 38 ("Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali"), le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, siano anch'esse ritenute di interesse strategico, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, prevede che il "titolo abilitativo" contenga il "vincolo preordinato all'esproprio dei beni" già a partire dalla fase della ricerca, con ciò determinando un inammissibile svuotamento del diritto di proprietà del privato;
- **Tenuto** conto che "qualora le opere comportino una variazione del piano urbanistico, la relativa autorizzazione ha effetto di variante urbanistica" e che ciò comporta un'attrazione in capo allo Stato delle funzioni amministrative esercitate dai Comuni (comma 2.);
- **Considerato** che tale articolo (al comma 4) dà tempo fino al 31/03/2015, agli uffici regionali per portare a termine tutte le valutazioni e autorizzazioni di merito delle pratiche già in corso, mentre normalmente esse si dovranno concludere **entro 180 giorni** dalla richiesta della società petrolifera (comma 6 a), in caso di non conclusione entro quel periodo, sarà il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a chiudere le autorizzazioni tramite apposita conferenza di servizio, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Questa legge reca, dunque, una nuova disciplina dell'efficacia degli atti di assenso che devono trovare espressione in seno alla Conferenza. Questa previsione, forse dettata da esigenze di celerità dei procedimenti, atteso che gli stessi dovranno concludersi entro 180 giorni potrebbe essere illegittima, in quanto tende a considerare la partecipazione della Regione al procedimento alla stregua di qualsiasi amministrazione pubblica, chiamata a rilasciare un semplice nulla osta o una mera autorizzazione. L'intesa della Regione, infatti, si configura quale atto "politico" e non quale atto "amministrativo", in quanto la sua previsione si giustifica con la necessità di porre rimedio alla "**perdita**" di competenza subita a seguito dell'attrazione in capo allo Stato dell'esercizio della materia per esigenze di carattere unitario, come stabilito dalle sentenze

della Corte Costituzionale n. 482 del 1991 e n. 283 del 2005, nelle quali si è precisato che la partecipazione delle Regioni non possa ridursi all'acquisizione da parte dello Stato di un mero "parere", occorrendo, in sua vece, un'intesa "in senso forte" ossia "**un atto a struttura necessariamente bilaterale**". "Nel caso limite del mancato raggiungimento dell'intesa", ha concluso il giudice costituzionale, "potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo strumento del ricorso a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni". Evenienza, questa, che presuppone che l'atto della Regione conservi, appunto, intatta la propria autonomia. L'espressione in Conferenza dell'assenso o del diniego risulterebbe, al contrario, assorbita dal provvedimento finale adottato dalla Conferenza.

- **Atteso** che il comma 5, precisa che sarà autorizzato un "titolo concessorio unico" per tutto il progetto, concedendo un periodo di 6 anni, per la prima fase di ricerca, rinnovabili per due volte di tre anni; se la ricerca è andata a buon fine, segue un'autorizzazione della fase di coltivazione di 30 anni, rinnovabili;
- **Atteso** che questa procedura supera completamente le eventuali richieste ed approfondimenti delle amministrazioni locali;
- **Considerato** che nel rispetto delle proprie funzioni la Regione, Provincia Comune hanno redatto dei Piani (PTR, PTCP, PUC) e nel rispetto della vocazione territoriale hanno attribuito al territorio di Benevento un grande valore alle risorse idrogeologiche per la presenza di numerosi corsi d'acqua, ambientale per la presenza di un corridoio ecologico regionale e due provinciali, agricole per le numerose produzioni eccellenti, storiche ed archeologiche per le numerose antiche strade e monumenti e che in tali piani non c'è alcun riferimento alla "ricerca di idrocarburi";
- **Considerato** che il territorio comunale, il territorio della Provincia ed in generale delle zone interne della Campania è il centro imbrifero più importante del Mezzogiorno d'Italia e che esso ricade in una zona ad altissima sismicità, come rilevato da copiosa letteratura tecnica, e la Regione ha il dovere di evitare le trivellazioni;
- **Confermato** che tale decreto legge va a modificare la legge n. 9 del 09/01/1991, il D.L. n. 625 del 25/11/1996, il DPR n. 327 del 08/06/2001, il D.L. n. 164 del 23/05/2000, la legge n. 239 del 23/08/2004, il D.L. n. 152 del 03/04/2006, il D.L. n. 112 del 25/06/2008, la legge n. 133 del 06/08/2008, la legge n.183 del 12/11/2011; tutte normative che conferivano legittimità e poteri alle istituzioni locali;
- **Tenuto** conto che, sebbene la legge n. 239 del 2004 aveva riconosciuto loro il diritto di partecipare ai procedimenti amministrativi; successivamente, la legge n. 99 del 2009 ha limitato questo diritto al procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle infrastrutture connesse alle attività di perforazione; ora la legge 11 novembre 2014 n. 164 sembra estromettere completamente gli Enti locali dalla partecipazione ad ogni procedimento; ciò si porrebbe in contrasto con l'art. 118 della Costituzione, che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative, in quanto, alla luce dell'orientamento del giudice costituzionale, l'esercizio di tali funzioni da parte dello Stato può ritenersi legittimo solo in quanto si assicuri "la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, (attraverso) adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali" (Corte Cost., sent. n. 6 del 2004; v. anche sent. n. 303 del 2003 e sent. n. 383 del 2005).
- **Considerato** che in particolare l'art. 38 della legge 11 novembre 2014 n. 164 solleva dubbi di legittimità in relazione alle garanzie sancite dalla Costituzione in favore degli Enti locali e delle Regioni;

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO


PROPONE

Alla Giunta Comunale l'approvazione della seguente deliberazione:

- Di chiedere al Presidente della Giunta Regionale della Campania, di impugnare la legge 11 novembre 2014 n. 164, davanti alla Corte Costituzionale, così come riferito in premessa;
- Di inviare copia della presente deliberazione al sig. Presidente della Giunta Regionale della Campania per gli atti conseguenti;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ex art. 134 – comma 4, del D.L. vo 267/2000;

Li _____

L'ASSESSORE AEL'AMBIENTE
Enrico Castiello



LA GIUNTA COMUNALE

con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

- Di chiedere al Presidente della Giunta Regionale della Campania, di impugnare la legge 11 novembre 2014 n. 164, davanti alla Corte Costituzionale, così come riferito in premessa;
- Di inviare copia della presente deliberazione al sig. Presidente della Giunta Regionale della Campania per gli atti conseguenti;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ex art. 134 – comma 4, del D.L. vo 267/2000;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 16-12-2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa in pari data con elenco n.....di prot. ai Capigruppo consiliari (art. 125 comma 2 del T.U. 267/2000);

Li 16-12-2014

Il Messo Comunale
IL CARO MESSO COMUNALE
(Francesco MUCCI)

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti